Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 19 novembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 141.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea - Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia Italiana - Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia. — Con l'ardimento proprio della razza — alimentato dall'amore per la bandiera e dalla fede nei più alti destini d'Italia in terra d'Africa — dava, durante la guerra, innumerevoli prove del più fulgido eroismo.

Con generosità larga, quanto sicura è la sua fedeltà, offriva il proprio sangue per la consacrazione dell'Impero Italiano. — Guerra italo-etiopica, 3 ottobre 1935-XIII - 5 maggio 1936-XIV.

(451)

Regio decreto 19 novembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 140.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Santoro Enrico, da Messina, tenente di complemento del XXII battaglione eritreo (*alla memoria*). In commutazione di medaglia d'argento al valor militare concessa sul campo dal Comandante superiore Africa Orientale. — Comandante di plotone mitraglieri, con il fuoco delle sue armi, tratteneva forti masse nemiche che attaccavano una compagnia fucilieri. Circondato, attaccato a sua volta e ferito, continuava a difendersi facendo personale uso di una mitragliatrice con la quale riusciva a respingere l'avversario. Terminate le munizioni, ed ancora una volta attaccato, circondato e sopraffatto da soverchianti forze nemiche contro le quali disperatamente si difendeva, veniva nuovamente e mortalmente ferito. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

(452)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2477.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici;

Ritenuto necessario e urgente di modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, a modifica del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con R. decreto 22 marzo 1934, n. 882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 4. — MANCINI.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con R. decreto 22 marzo 1934, n. 882.

Art. 1.

Il secondo comma delle disposizioni preliminari al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici approvato con R. decreto 22 marzo 1934, n. 882, è modificato come segue:

« Il reparto servizi d'aeroporto, ove esista, è l'organo che accentra le funzioni amministrative di aeroporto ed è incaricato di provvedere ai servizi speciali ed a quelli accessori per le unità dislocate sull'aeroporto stesso ».

Art. 2.

L'art. 9 è modificato come segue:

« Il consegnatario del materiale ha in carico, per debito di custodia e di vigilanza, i materiali in dotazione dell'ente per il funzionamento dei relativi servizi, reparti,

uffici, ecc., ed ha l'obbligo di tenerne le scritture e compilarne i conti nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dal presente regolamento agli articoli 212 e seguenti e dalle altre disposizioni vigenti ».

Art. 3.

L'art. 11 è modificato come segue:

« In caso di assenza del capo dell'ufficio amministrativo, le sue funzioni sono assunte dall'ufficiale o dall'impiegato civile più elevato in grado addetto all'ufficio stesso, salve le incompatibilità di cui all'art. 10.

« Qualora l'assenza abbia durata superiore a due mesi, la designazione dell'ufficiale, o impiegato civile, che deve assumere le funzioni di capo dell'ufficio amministrativo, viene fatta dal Ministero.

« In caso di assenza del gestore di cassa o del consegnatario dei materiali di cui all'art. 9 le surrogazioni hanno luogo in base a determinazione del comandante dell'ente, su proposta del capo dell'ufficio amministrativo, salvo che l'assenza abbia durata superiore a due mesi, nel qual caso viene provveduto con le modalità indicate dall'art. 3 lettera *a*) del presente regolamento.

« La sostituzione del contabile del materiale non in distribuzione agli enti e soggetto alla resa del conto giudiziale viene effettuata con le modalità indicate negli articoli 193, 194, 195.

« In tutti i casi sopra indicati, deve procedersi a regolari consegne ».

Art. 4.

L'art. 12 è modificato come segue:

« Le nomine e le surrogazioni del capo ufficio amministrativo, del gestore di cassa e del consegnatario del materiale di cui all'art. 9, sono sempre annotate nel registro di cui è cenno all'art. 5 ».

Art. 5.

L'art. 22 è modificato come segue:

« Allorchè si verifichino perdite, chi è tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione scritta al comandante dell'ente, dandogli le informazioni più adatte ad accertare le circostanze e la natura dell'evento.

« Il comandante dell'ente completa tale relazione col proprio parere (o compila la relazione di sua iniziativa, qualora constigli altrimenti del danno avvenuto) e la trasmette al comando della zona aerea territoriale (z. a. t.) dalla quale l'ente dipende.

« Allo scopo di stabilire se la perdita sia, o non, avvenuta per causa di forza maggiore, il comandante della zona aerea territoriale (z. a. t.) nomina apposita commissione, composta di tre membri.

« La relazione del comandante dell'ente e la conclusione scritta della commissione, di cui al comma precedente, vengono inviate al Ministero munite del parere del comandante della zona aerea territoriale (z. a. t.).

« Qualora la perdita risulti dipendente da dolo, colpa, negligenza, ovvero da irregolarità amministrative di qualsiasi genere, il comandante della zona aerea territoriale (z. a. t.) dispone opportuni accertamenti dandone immediata comunicazione al Ministero, al quale devono poi essere rimesse le risultanze degli accertamenti medesimi.

« Ove vi sia fondato sospetto di reato, il comandante dell'ente, ovvero il comandante della zona aerea territoriale (z. a. t.) indipendentemente dagli accertamenti amministrativi, ne fa subito denuncia all'autorità giudiziaria competente, riferendone in pari tempo al Ministero.

« Gli enti che non dipendono dai comandi di zona aerea territoriale (z. a. t.), in caso di perdite di qualsiasi genere, inviano direttamente la relazione al Ministero, il quale dispone i necessari provvedimenti ».

Art. 6.

L'art. 31 è modificato come segue:

« L'ufficio amministrativo dell'ente accentra l'amministrazione di tutti i dipendenti reparti, a qualunque specialità essi appartengono.

« Nel caso di trasferimento di reparti da un aeroporto ad un altro, l'amministrazione dei reparti stessi viene assunta dall'aeroporto presso il quale essi vanno a stabilirsi.

« I reparti, qualora siano trasferiti in località isolate si costituiscono in distaccamento alle dipendenze amministrative dell'ente avente giurisdizione territoriale sulle località stesse. Per provvedere alle prime esigenze, essi ricevono una adeguata anticipazione dagli aeroporti di partenza, i quali saranno rimborsati dall'ente predetto. I detti reparti portano seco tutti i documenti necessari per la loro amministrazione ».

Art. 7.

L'art. 32 è modificato come segue:

« Ogni ente amministra tutto il personale ad esso assegnato e cioè:

a) la forza effettiva costituita dagli ufficiali, sottufficiali ed i militari di truppa, con diritto a tutti gli assegni ed al vitto;

b) gli impiegati civili;

c) gli operai;

d) gli ufficiali, i sottufficiali e gli uomini di truppa richiamati dal congedo.

« Inoltre amministra, soltanto per quanto concerne il vitto, gli ufficiali che per ragioni di servizio vi sono destinati, pur continuando a rimanere in forza organica ad altro ente. Parimenti, per il vitto, l'alloggio, nonchè per le indennità dovute in dipendenza della località (indennità di campo, di malaria, ecc.) amministra i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa che, pur continuando ad appartenere ad altri enti, vi sono assegnati in aggregazione.

« L'ente che ha in forza effettiva i militari assegnati in aggregazione ad altro ente, continua a corrispondere, ai detti militari, le competenze inerenti al grado ed alla categoria (come la paga, indennità di mestiere, ecc.).

« I comandi degli enti trasferiscono, invece, alla compagnia centro della rispettiva zona aerea territoriale (z. a. t.) i sottufficiali ed i militari di truppa che si assentino dai propri reparti per un periodo di tempo superiore ai tre mesi, limitatamente ai casi seguenti:

1° licenza straordinaria per successivo collocamento in congedo, in seguito a rassegna;

2° passaggi al carcere militare o giudiziario salvo il disposto del successivo art. 42;

3° licenza di convalescenza o straordinaria, quando la durata della licenza stessa, sommata al periodo di servizio alle armi precedentemente prestato, faccia presumere che prima dello scadere della licenza intervenga il provvedimento di invio in congedo per termine della ferma ordinaria di leva.

« I sottufficiali ed i militari di truppa che si assentino dai propri enti o reparti per qualsiasi periodo di tempo, per motivi non contemplati nei suindicati casi speciali (come ad es. invio a corsi speciali, missioni, ricoveri in luoghi di cura, ecc.) continuano a rimanere in forza agli enti o reparti in cui sono effettivi ».

Art. 8.

L'art. 45 è modificato come segue:

« Le variazioni che possono avvenire nel personale, sia per movimenti, sia per fatti che modifichino il diritto agli assegni od alle somministrazioni in natura, sono dimostrate:

a) dal rapporto situazione giornaliera della forza;
b) dal ruolino della forza;
c) dalla situazione mensile della forza ».

Art. 9.

L'art. 46 è modificato come segue:

« Il rapporto della situazione giornaliera della forza è compilato, da ciascun reparto, in duplice esemplare, e deve contenere tutte le variazioni avvenute nella giornata; vi si allegano tutti i documenti che giustificano le variazioni.

« Vi devono essere dimostrati distintamente gli aggregati di altri enti, gli uomini assenti per licenza e per missione, quelli ricoverati alle infermerie o agli ospedali, i puniti, i nuovi promossi, ecc.

« Il mattino successivo al giorno in cui le variazioni si verificano, il rapporto è presentato al comandante dell'ente per il visto.

« Quando i fatti che danno luogo alle variazioni siano anteriori alla data suddetta, nella formula della variazione si fa risultare anche la data, sotto la quale avvennero i fatti che la determinarono.

« Il comandante dell'ente, dopo apposto il visto ai due esemplari del rapportino giornaliero della forza, ne restituisce uno al reparto per l'aggiornamento del proprio ruolino della forza e rimette l'altro, insieme con i documenti giustificativi, all'ufficio amministrativo per essere allegato al foglio assegni e per l'aggiornamento del ruolino della forza che l'ufficio stesso deve tenere ai sensi del successivo art. 48 ».

Art. 10.

L'art. 47 è modificato come segue:

« Il passaggio di amministrazione del militare da uno ad altro ente è segnalato con il foglio di destinazione.

« Detto foglio è compilato in due esemplari dall'ufficio amministrativo e deve contenere, oltre alle generalità dei militari (grado, cognome e nome, competenze, e simili) le indicazioni riflettenti gli eventuali debiti di ciascun individuo.

« L'autorità alla quale il militare è diretto, restituisce uno degli esemplari con la dichiarazione di arrivo del militare e dell'assunzione dell'eventuale debito.

« I fogli di destinazione sono uniti al rapporto giornaliero della forza e quindi al foglio assegni ».

Art. 11.

L'art. 48 è modificato come segue:

« Per tenere conto della forza amministrata, i reparti e gli uffici amministrativi tengono un ruolino della forza, nel quale sono riportati, secondo le norme in esso contenute, gli ufficiali, gli impiegati civili, i sottufficiali, gli uomini di truppa e i quadrupedi.

« Il ruolino dell'ufficio amministrativo deve comprendere tutta la forza indicata in quelli dei reparti, in modo da servire, oltre alla compilazione dei fogli assegni, anche per il controllo dei ruolini tenuti dai reparti amministrati ».

Art. 12.

L'art. 49 è modificato come segue:

« Con la scorta dei rapporti giornalieri della forza dei reparti, l'ufficio amministrativo dell'ente compila la situazione riassuntiva giornaliera della forza e sulla base di questa emette il buono giornaliero di prelevamento viveri e tiene aggiornata la situazione mensile da servire per la documentazione della contabilità dei viveri, del miglioramento vitto, del combustibile e simili ».

Art. 13.

L'art. 54 è modificato come segue:

« Quando il funzionario delegato non debba più eseguire pagamenti con le somme da lui prelevate, o queste siano esuberanti al bisogno, versa l'eccedenza in tesoreria.

« Qualora però ad altro funzionario delegato debbano somministrarsi fondi per spese a carico dello stesso capitolo del bilancio, si può prescindere dal versamento in tesoreria prescritto dal precedente comma, e l'amministrazione centrale competente, con ordine vistato dal capo ragioniere, può disporre che un funzionario che ha fondi esuberanti li rimetta mediante vaglia del tesoro o assegno di conto corrente postale ovvero vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Banca nazionale del lavoro, o di altri Istituti di credito di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato, all'altro funzionario, il quale rilascia dichiarazione di ricevuta.

« Tale dichiarazione viene unita dal funzionario, che ha fatto la trasmissione dei fondi, al proprio rendiconto ».

Art. 14.

L'art. 59 è modificato come segue:

« Entro i primi cinque giorni di ogni semestre, gli enti che non hanno funzionari delegati, i quali abbiano ricevuto assegnazioni sul fondo scorta, inviano agli enti dai quali ebbero le assegnazioni stesse, una situazione dimostrante la erogazione di detto fondo, effettuata durante il semestre scaduto, i reintegri o rimborsi avvenuti e quelli ancora da effettuarsi.

« Gli enti con funzionari delegati rivedono tali situazioni formulando i rilievi ed impartendo le istruzioni del caso, ed inviano le situazioni stesse alla direzione territoriale di commissariato della III zona aerea territoriale (z.a.t.) con i rispettivi documenti a corredo, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, unendole alla situazione relativa al proprio fondo scorta.

« Insieme con le situazioni di cui sopra, deve essere trasmesso un elenco riepilogativo delle somme erogate sul fondo scorta e che fossero ritenute irrecuperabili, con la specificazione per ciascuna di esse della relativa causa, per le eventuali ulteriori pratiche di ricupero e di reintegro al fondo scorta.

« La direzione territoriale di commissariato della III zona aerea territoriale (z.a.t.) ricevute le situazioni del fondo scorta, ne effettua la revisione contabile e le comprende in una unica situazione annuale da trasmettersi al Ministero, debitamente documentata, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

« La competente direzione generale del Ministero, dopo i riscontri che ritenga effettuare, trasmette la situazione alla ragioneria centrale per gli ulteriori controlli ».

Art. 15.

L'art. 93 è modificato come segue:

« Ferma la facoltà dell'Amministrazione di eseguire i pagamenti a mezzo dei conti correnti postali, i pagamenti fuori sede possono effettuarsi su richiesta scritta dei creditori, a mezzo di vaglia postali, o con vaglia cambiari non trasferibili, della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, di Sicilia, della Banca nazionale del lavoro o di altri Istituti di credito di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato, intestati sempre all'ente o persona, ai quali sono dovute le somme che si spediscono.

« I pagamenti possono pure farsi su richiesta scritta, autenticata, in base ad ordinativi sugli ordini di accreditamento da estinguersi a cura della Banca d'Italia esercente le sezioni di Regia tesoreria, mediante accreditamento in conto corrente alla persona del creditore presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla sezione di Regia tesoreria, sulla quale è emesso l'ordinativo, oppure mediante accreditamento in conto corrente presso la detta filiale per conto del creditore a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso. La dichiarazione di accreditamento tiene luogo della quietanza.

« In ogni ufficio amministrativo è tenuto un registro sul quale vengono annotati i vaglia di qualunque natura essi siano, tanto spediti che ricevuti, con l'indicazione degli estremi riferentisi ai vaglia stessi (istituto bancario, numero d'ordine e data, importo, nome della persona o ente da cui è pervenuto o a cui è stato girato, numero e data del piego assicurato di spedizione).

« L'invio dei vaglia bancari avviene sempre a mezzo assicurata di servizio per lire cento.

« Le spese di emissione e di spedizione dei vaglia bancari o postali sono a carico dei creditori e devono essere preventivamente dedotte dal loro credito.

« A giustificare l'avvenuto pagamento, tra la spedizione e l'arrivo della quietanza, debbono unirsi all'ordine di pagamento la ricevuta di spedizione della lettera e la ricevuta del vaglia postale. Sull'ordine di pagamento deve essere indicato il numero e la data del vaglia bancario, oppure il numero e la data della ricevuta del vaglia postale ».

Art. 16.

L'art. 111 è modificato come segue:

« I conti suppletivi delle spese sostenute dagli enti che non hanno funzionari delegati, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in conto dell'esercizio medesimo, devono pervenire agli enti, che hanno ad essi somministrati i fondi, non oltre il 5 settembre di ogni anno.

« Le eventuali eccedenze di fondi, risultanti alla chiusura dei conti suppletivi, sono inviate alle competenti direzioni territoriali, non appena queste, ultimata la revisione dei rendiconti prodotti dagli enti, abbiano dato il proprio benestare.

« Le materiali trasmissioni dei fondi per tali eccedenze possono anche essere evitate decurtando per i corrispondenti importi le successive somministrazioni ».

Art. 17.

L'art. 126 è modificato come segue:

« Per gli ufficiali in aspettativa, in congedo speciale, in congedo provvisorio, in disponibilità, sospesi dall'impiego o comunque non in servizio effettivo, l'ente perdente trasmette al centro di reclutamento e mobilitazione della zona aerea territoriale (z.a.t.) nel cui territorio essi risiedono, i documenti di cui all'articolo precedente.

« Per gli impiegati civili viene trasmessa al Ministero soltanto la dichiarazione degli eventuali debiti ».

Art. 18.

L'art. 131 è modificato come segue:

« Le competenze dovute ai sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa sono conteggiate sui fogli assegni tenuti in doppio esemplare dall'ufficio amministrativo distintamente per ciascun reparto e vengono pagate a mese scaduto.

« Insieme con dette competenze sono pagate le razioni in contanti, non dovute alle mense.

« Per il computo degli assegni annuali o mensili, i mesi sono tutti valutati di 30 giorni, per quello degli assegni giornalieri sono, invece, valutati pel numero dei giorni di cui effettivamente si compongono ».

Art. 19.

L'art. 132 è modificato come segue:

« Il pagamento degli assegni spettanti ai sottufficiali, tranne i marescialli, e ai militari di truppa è effettuato per il mese scaduto nei primi cinque giorni del mese successivo, dall'ufficio amministrativo, distintamente per ciascun reparto ed alla presenza del comandante del reparto o dall'ufficiale da questi delegato.

« Presso i distaccamenti il pagamento degli assegni di cui sopra viene effettuato dal comandante ».

Art. 20.

L'art. 133 è modificato come segue:

« Per i pagamenti delle competenze è richiesta la firma personale di quietanza. Se essi avvengono mediante spedizione di denaro, è annessa al titolo di pagamento la quietanza su foglio a parte. E' fatta eccezione per le competenze spettanti ai militari di truppa, il pagamento delle quali è comprovato con la dichiarazione apposta sul foglio assegni dal gestore delle casse e dall'ufficiale all'uopo delegato dal comandante del reparto ».

Art. 21.

L'art. 134 è modificato come segue:

« Gli assegni di viaggio sono pagati direttamente dalla cassa dell'ente.

« Gli assegni di viaggio per le brevi missioni di durata accertata sono pagati all'atto della partenza. In caso di licenza in seguito a rassegna di riforma, gli assegni predetti vengono corrisposti per il solo viaggio di andata.

« Le indennità di spostamento e di aeromanovra sono corrisposte insieme con la paga.

« Sono pagati al ritorno, dall'autorità che riceve in forza il militare, gli assegni di viaggio per le licenze straordinarie (andata e ritorno) quelli per le missioni di durata non conosciuta o di lunga durata, salvo che per queste ultime non si ravvisi l'opportunità di eseguirne mensilmente il pagamento.

« Se il militare in licenza straordinaria cessa dal servizio effettivo, spetta all'autorità, da cui dipendeva, compilare la nota degli assegni di viaggio dovutigli e curarne il pagamento.

« Gli assegni di viaggio per trasferimenti e le indennità di tramutamento sono pagate a viaggio compiuto con le prescritte modalità.

« Sui documenti, dei quali il militare è provveduto, debbono sempre partitamente essere indicati gli assegni di viaggio che gli furono pagati e le eventuali anticipazioni ».

Art. 22.

L'art. 145 è modificato come segue:

« L'amministrazione dei sottufficiali e dei militari di truppa è accentrata all'ufficio amministrativo dell'ente. L'ufficio amministrativo compila, in doppio esemplare, distintamente per il personale in forza a ciascuno dei reparti dislocati presso l'ente, un foglio assegni mensile, sul quale conteggia le paghe, i soprassoldi di rafferma, i soprassoldi di specialità, gli assegni di vitto e simili, nonchè gli eventuali debiti e le relative ritenute.

« Il foglio assegni è chiuso alla data dell'ultimo giorno del mese ».

Art. 23.

L'art. 146 è modificato come segue:

« I pagamenti delle competenze di cui al precedente articolo che occorre effettuare durante il mese, sono eseguiti dall'ufficio amministrativo mediante compilazione di apposito documento sul quale debbono indicarsi, oltre alle generalità dei militari interessati, l'importo delle somme da liquidare ed i motivi che hanno originato i pagamenti.

« Conforme annotazione deve essere eseguita sul foglio assegni relativo al reparto cui il militare o i militari sono in forza.

« L'ammontare pagato in base ai documenti predetti viene imputato ai conti particolari, per essere poi reintegrato alla fine del mese all'atto della contabilizzazione delle competenze conteggiate sul relativo foglio assegni ».

Art. 24.

L'art. 149 è modificato come segue:

« L'ufficio amministrativo dell'ente, ultimati i pagamenti riflettenti ciascuno dei fogli assegni di pertinenza dei reparti amministrati, contabilizza l'importo complessivo di ciascuno dei fogli assegni stessi, con imputazione ai vari capitoli del bilancio.

« Successivamente, con le opportune operazioni di introito, provvede alla eliminazione dei sospesi accesi ai conti particolari per i pagamenti effettuati nel corso del mese.

« Dei due esemplari del foglio assegni, uno è allegato alla contabilità in contanti, e l'altro viene conservato negli archivi dell'ufficio amministrativo per ogni eventuale riscontro ».

Art. 25.

L'art. 160 è modificato come segue:

« Con l'assegno per le spese di casermaggio gli enti provvedono:

a) ai piccoli acquisti, alla manutenzione e riparazione degli arredi ed oggetti per gli uffici, gli alloggi, i dormitori, le sale di convegno, le sale di mensa, i refettori, le cucine, e i corpi di guardia;

b) ai piccoli acquisti, alla manutenzione e riparazione degli arredi e mobili per le infermerie, esclusi i materiali di impiego sanitario;

c) alle piccole riparazioni e manutenzione alle armi portatili ed alle buffetterie;

d) alla manutenzione e riparazione dei veicoli a trazione animale e ferratura dei quadrupedi;

e) alle spese per la lavatura degli oggetti di casermaggio;

f) agli acquisti dei materiali per la pulizia dei locali, esclusi quelli adibiti ad ufficio ed alle spese di asportazione delle immondizie ».

Art. 26.

L'art. 166 è modificato come segue:

« Il rancio per i militari di truppa è apprestato in comune per conto dell'Amministrazione secondo le norme stabilite dalle avvertenze alle tabelle alimentari.

« Nella stessa sede, il rancio dei militari di truppa, anche se appartenenti ai diversi reparti, è unico. Possono tuttavia i comandanti far consumare a parte ai militari di truppa specializzati il proprio rancio permettendone altresì un miglioramento ad esclusivo carico degli interessati.

« Gli uomini ricoverati nelle infermerie, se non consumano il rancio comune ricevono gli alimenti direttamente dall'infermeria, la quale percepisce in contanti la razione speciale stabilita per i ricoverati e per gli ammessi a vitto speciale ».

Art. 27.

L'art. 184 è modificato come segue:

« I materiali di casermaggio, mobili e arredi, distribuiti agli enti, sono dalle direzioni territoriali di commissariato descritti in apposito registro d'inventario, dal quale devono risultare, distintamente per enti, i materiali distribuiti e quelli restituiti, distrutti o perduti, ovvero dichiarati fuori d'uso.

« I materiali di casermaggio si distinguono, rispetto al loro stato d'uso, in tre classi: nuovi, buoni, mediocri.

« Gli oggetti nuovi sono assunti in carico a prezzo di nomenclatore, i buoni a due terzi e i mediocri ad un terzo di detto prezzo.

« L'assegnazione di ogni oggetto è fatta a quella classe al cui prezzo più si avvicina il valore che può attribuirsi all'oggetto stesso.

« Gli oggetti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso e venduti ».

Art. 28.

L'art. 201 è modificato come segue:

« Le dichiarazioni di fuori servizio, o di fuori uso, dei materiali, come pure il passaggio dei materiali stessi a classe inferiore, sia dipendenti da naturale deperimento sia da colpa del personale, sono pronunziate da Commissioni nominate dal comandante dell'ente e composte di tre membri ufficiali.

« I verbali delle Commissioni muniti del parere del comandante dell'ente sono trasmessi alla Direzione territoriale di commissariato, la quale, dopo averli esaminati e muniti del proprio parere, li trasmette al Ministero per i definitivi provvedimenti ».

Art. 29.

L'art. 223 è modificato come segue:

« La manutenzione e le piccole riparazioni del vestiario, attrezzi, mobili, effetti letterecci e simili, in distribuzione agli enti sono eseguite a cura degli enti stessi, sia valendosi dell'opera dei capi sarti e dei capi calzolai, sia presso le proprie officine. Quando ciò non sia possibile per l'importanza e la difficoltà del lavoro si spediscono gli oggetti da riparare ai magazzini di disfacimento e ricuperi delle Direzioni territoriali di commissariato.

« Le armi sono riparate a cura delle direzioni territoriali medesime, presso le dipendenti officine oppure presso gli stabilimenti di artiglieria del Regio esercito.

« I magazzini disfacimento e ricuperi, curano la raccolta dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, e di quelli restituiti dagli enti perchè abbisognevoli di riparazione ».

Art. 30.

L'art. 225 è modificato come segue:

« Le attribuzioni di cui all'articolo precedente spettano anche alle Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, secondo la competenza territoriale per ciascuna di esse attribuita dal Ministero, dal quale direttamente dipendono.

« Esse hanno, inoltre, l'amministrazione del personale della Regia aeronautica addetto agli uffici di sorveglianza tecnica dislocati nella stessa sede, limitatamente agli ufficiali, impiegati civili ed operai.

« I sottufficiali, graduati e militari di truppa non sono in alcun caso amministrati dalle predette Direzioni territoriali ».

Art. 31.

L'art. 229 è modificato come segue:

« Le Direzioni territoriali di commissariato provvedono, inoltre, nella circoscrizione della propria Z. A. T.;

a) all'amministrazione del personale della Regia aeronautica in servizio presso le scuole civili di pilotaggio;

b) al servizio dei viveri;

c) al servizio del vestiario ed equipaggiamento;

d) al servizio del casermaggio;

e) al servizio dell'approvvigionamento e riparazioni delle armi portatili e delle relative munizioni;

f) al servizio relativo al mobilio, arredamento, macchine da scrivere e simili, alle biblioteche, alla distribuzione degli stampati e simili ».

Art. 32.

L'art. 238 è modificato come segue:

« Spetta ai centri di reclutamento e di mobilitazione provvedere all'amministrazione:

a) del personale e dei militari di truppa ad essi addetti, nonchè dei militari ivi trasferiti, nei casi previsti dall'art. 32 del presente regolamento, perchè assenti dai propri reparti per un periodo di tempo eccedente i tre mesi;

b) delle reclute e dei richiamati;

c) degli ufficiali in disponibilità, in congedo speciale, in congedo provvisorio, in aspettativa e di quelli sospesi dall'impiego o, comunque, non in servizio effettivo ».

Art. 33.

L'art. 252 è modificato come segue:

« Il Ministero dell'aeronautica esercita azione di riscontro sui servizi amministrativi e contabili degli enti aeronautici mediante le ispezioni.

« Le ispezioni hanno lo scopo di riconoscere come procedono i detti servizi e di dare o suggerire le norme direttive che possano occorrere per la esatta e uniforme applicazione dei regolamenti amministrativi.

« Le ispezioni possono essere ordinarie e straordinarie. Le prime vengono eseguite almeno una volta all'anno, le seconde ogni qual volta il Ministero lo ritenga opportuno. Tanto le une quanto le altre sono affidate all'ispettorato di commissariato.

« I Comandi di zona aerea territoriale (z. a. t.) possono, allorchè ne riconoscono la necessità, disporre per proprio conto ispezioni straordinarie ai servizi amministrativo-contabili degli enti della propria giurisdizione affidandole alle direzioni di commissariato dipendenti.

« Il personale incaricato di effettuare le ispezioni è dispensato dall'obbligo di partecipare alle mense e di fruire degli alloggi di servizio presso gli enti ove venga inviato ad espletare gli incarichi affidatigli ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 176.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 177.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 178.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'art. 1 sono aggiunte le parole: « e salvi i diritti relativi ai ricorsi pendenti avanti la Commissione centrale ».

Dopo il 2° comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

« Per i ricorsi che non risulteranno definiti alla data suddetta, resta ferma la competenza della Commissione fino al loro esaurimento ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà al Ministro per le finanze, qualora si renda necessario, di prorogare con suoi decreti il termine di cui sopra, nel limite massimo di un anno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 179.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico degli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 180.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, contenente norme per la disciplina della vendita al pubblico dei filati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, contenente norme per la disciplina della vendita al pubblico dei filati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 181.

Approvazione della convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risoluta la concessione di opere di navigazione interna nella Valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima con sede a Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di risolvere le convenzioni relative alla concessione di opere di navigazione interna nella Valle del Po, affidate alla Società italiana di navigazione interna, anonima con sede a Venezia, per imprescindibili esigenze di assicurare la manutenzione delle opere già eseguite e l'esercizio della navigazione nei tratti in cui può essere praticata;

Visti il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Nostro decreto 11 luglio 1913, n. 959, e la legge modificativa 7 aprile 1917, n. 599;

Visti il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 823, e il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, relativi alla classifica nella seconda classe di linee navigabili;

Udito il parere del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 16, n. 5, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, n. 610 di repertorio, stipulata fra il grand'ufficiale dott. Pietro D'Angelo, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici, in rappresentanza del Ministro per i lavori pubblici, il cav. dott. Diego Spinelli, capo sezione presso la Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministro per le finanze, il dott. ing. cav. Rinaldo Colombo, domiciliato a Venezia, liquidatore della Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede in Venezia, con la quale convenzione viene regolata la risoluzione della concessione per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di navigazione interna nella Valle del Po, già data alla Società stessa con la convenzione 17 febbraio 1926, approvata per R. decreto 1° aprile 1926, n. 751, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, e con la convenzione addizionale 9 aprile 1930, approvata per R. decreto 17 aprile 1930, n. 493, convertito in legge 23 dicembre 1930, n. 1753.

Art. 2.

Alla spesa per la liquidazione delle opere previste nelle convenzioni predette, si provvederà con i fondi del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a carico delle autorizzazioni di spesa date con i citati Regi decreti-legge 1° aprile 1926, n. 751, e 17 aprile 1930, n. 493.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 182.

Assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona, è assegnato l'appannaggio di lire centomila annue.

La predetta somma sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1937-XV, n. 183.

Determinazione del numero delle onorificenze degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che, su proposta Ministeriale, potranno conferirsi nell'anno 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;
Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro Moto Proprio, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1937 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce . . . Otto.
Grand'ufficiali . . . . . . Quarantuno.
Commendatori . . . . . . Centotrentasei.
Ufficiali . . . . Trecentoventicinque.
Cavalieri . . . . Ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce . . . Ventiquattro.
Grand'ufficiali . . . . . . Centottantaquattro.
Commendatori . . . . . . Millequarantacinque.
Ufficiali . . . . Milleseicentocinquanta.
Cavalieri . . . . Cinquemila.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1937-XV, n. 184.

Determinazione dei centri abitati ai quali si applicano le norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

N. 184. R. decreto 7 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono determinati i centri abitati ai quali si applicano le norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, per l'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione, ad uso di abitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 15 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 829, convertito nella legge 29 marzo 1928-VI, n. 711;
Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del predetto Banco;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, è così costituito:
— dal duca Tosti di Valminuta Luigi, presidente;
— dal capo del comune di Napoli;
— dal capo del comune di Bari;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Bari;
— dai seguenti rappresentanti della provincia di Napoli:
a) comm. avv. Caporaso Gaetano, per gli agricoltori,
b) rag. De Salvi Romeo, per i commercianti,
c) gr. uff. Del Gaizo Luigi, per gli industriali;
— dai seguenti membri, in rappresentanza delle provincie a fianco di ciascuno segnate:
Sen. gr. uff. Borsalino Teresio, Alessandria,
Comm. dott. Jona Mario, Ancona,
Prof. dott. De Amicis Arturo, Aquila,
On. dott. Di Marzo Alberto, Avellino,
On. gr. uff. prof. Ricchioni Vincenzo, Bari,
Cav. Manna Ernesto, Benevento,
Gr. uff. dott. ing. Manaresi Aurelio, Bologna,
Cav. Cembran Antonio, Bolzano,
On. gr. uff. avv. Bono Ugo, Brindisi,
On. dott. Usai Ettore, Cagliari,
Gr. uff. avv. Del Prete Benedetto, Campobasso,
Bar. Zinzi Lorenzo, Catanzaro,
Cav. uff. Petrosemolo Francesco, Chieti,
Dott. Del Giudice Oreste, Cosenza,
Dott. Targioni Mario, Firenze,
Comm. avv. Gherbaz Ruggero, Fiume,
Cav. Barone Giovanni duca di Jelsi, Foggia,
Comm. Pisani Eustachio, Frosinone,
Gr. uff. cav. del lavoro Moresco Bartolomeo Francesco, Genova,
Cav. arch. Luzzatto Gerolamo, Gorizia,
Cav. uff. rag. Pontremoli Ezio, La Spezia,
S. E. on. Starace Achille, Lecce,
Cav. Rubino Vito, Littoria,
Gr. uff. ing. Liguori Pirro, Livorno,
Cav. uff. avv. Bronzini Ettore, Matera,
Sen. cav. di gr. cr. cav. del lavoro ing. Falck Giorgio Enrico, Milano,
Comm. rag. Di Trani Michele, Nuoro,
Comm. dott. Bonucci Mario, Perugia,
On. gr. uff. Giannantonio Ettore, Pescara,
Gen. comm. Salinardi Ernesto, Potenza,
Gr. uff. Pucci Antonio, Reggio Calabria,
On. gr. uff. Capri Cruciani Luigi, Roma,
Comm. Scaramella Matteo, Salerno,
Sen. on. avv. Lissia Pietro, Sassari,
On. Motolese Nicola, Taranto,
Comm. avv. Marcozzi Pietro, Teramo,
On. dott. Marchini Ascanio, Terni,
Conte comm. dott. Rossi di Montelera Metello, Torino,
Ing. Scotoni Tullio, Trento,
Conte comm. ing. Vittorelli Vittore, Trieste,
Cav. dott. Alverà Guido, Venezia,
Comm. avv. Arneri Antonio, Zara;
— dal direttore generale;
— dal cav. uff. Lerario Pietro e dal prof. Musco Adolfo, consiglieri di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 8. — GUALTIERI.

(653)

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.

Conferma del cav. prof. Adolfo Musco nella carica di consigliere di amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 829, convertito nella legge 29 marzo 1928-VI, n. 711;
Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 22 del predetto statuto, alla nomina di un consigliere di amministrazione del Banco di Napoli, per il quadriennio 1937-40;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. prof. Musco Adolfo è confermato nella carica di consigliere di amministrazione del Banco di Napoli, Istituto di diritto pubblico con sede in Napoli, per il quadriennio 1937-40, con l'emolumento annuo di L. 36.000, salvo le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 7. — GUALTIERI.

(654)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1937-XV.

Ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi banditi dall'Amministrazione postale telegrafica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge n. 100 del 4 febbraio 1937;

Visti i decreti Ministeriali del 29 gennaio 1937, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1937, con i quali furono banditi 5 concorsi nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione ai concorsi a 30 posti del grado iniziale (10°) del ruolo ingegneri specializzati, a 70 posti del grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo p.t., a 700 posti di impiegato ausiliario, a 750 posti di agente subalterno ausiliario, a 150 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili, banditi con decreti Ministeriali in data 29 gennaio 1937, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo è applicabile agli operai guardafili che contino complessivamente non meno di 500 giornate di effettivo lavoro.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(657)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1937-XV.

Aumento di membri nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge: 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 7 febbraio 1926, n. 168, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2091; 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309; 22 dicembre 1930, n. 1739, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 452;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1932, riguardante il cambiamento di denominazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali in « Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici »;

Riconosciuta la necessità di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto in relazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al decreto di sua costituzione, com'è previsto all'art. 9 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314;

Decreta:

Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto è aumentato di un posto da conferire a persona che appartenga o abbia appartenuto all'Istituto predetto per almeno un decennio.

Fino alla prossima rinnovazione del Consiglio, che si effettuerà col 1° febbraio 1938-XVI, il numero dei membri del Consiglio stesso può essere aumentato di un altro posto, oltre a quello di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella Rassegna delle poste dei telegrafi e dei telefoni, ufficiale per gli atti dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Roma, addì 8 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(658)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge, 11 gennaio 1937-XV, n. 1, concernente le disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

(659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 48032 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Milano — Intestazione: Messori Giuseppe fu Savino — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 15291 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato prov-

visorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Banda Carlo fu Galeazzo — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 1850 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di La Spezia — Intestazione: Cattani Erminio fu Venanzio - Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 7574 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Campobasso — Intestazione: Baccari Francesco fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 5788 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Treviso — Intestazione: Paron Pierina di Pietro Isacco — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 1708 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 dicembre 1936 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Fiorio Agostino fu Giovanni — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 7338 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Udine — Intestazione: Missio Giovanni fu Antonio — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6279)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Media dei cambi e dei titoli

del 2 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,90
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,715
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1475
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6685
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,08
Svezia (Corona)	4,79
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,425
Id. 3,50 % (1902)	71,375
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Rendita 5 % (1935)	91,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,575

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio ed anticipazioni fra gli impiegati di Zara, in liquidazione.

Oggi 16 febbraio 1937-XV, ore 17, si sono riuniti nell'ufficio di ragioneria della Regia prefettura di Zara, in presenza del commissario liquidatore del Consorzio di risparmio ed anticipazione della Società fra gli impiegati in Zara, rag. Raul Ferrauto, i componenti il Comitato di sorveglianza: comm. dott. prof. Inchiostri Rodolfo, prof. Zink Arrigo, sig. Villicich Ferdinando.

Visto l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

A pieni voti determinano di nominare presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio ed anticipazione fra gli impiegati in Zara, in liquidazione, il sig. dott. prof. Inchiostri Rodolfo.

Letto ed approvato il presente verbale si estendono tre esemplari di cui uno originale verrà trasmesso all'on. Ispettorato per la vigilanza del credito e del risparmio, sedente in Roma.

Rodolfo Inchiostri — Ferdinando Villicich — Arrigo Zink.

(660)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Todi (Perugia).

Oggi 23 febbraio 1937-XV, alle ore 18, si sono riuniti nei locali della Banca popolare cooperativa di Todi i signori: Cappelletti Colombo, Mazzi ing. Francesco, Morghetti Carlo.

I presenti prendono atto della comunicazione loro fatta dal commissario straordinario in data 20 corrente e cioè che S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, li ha chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Todi, a mente dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Essi, nell'accettare l'incarico onorifico, esprimono il proprio ringraziamento e il devoto pensiero a S. E. Azzolini, con promessa di dare la propria leale fattiva collaborazione al commissario comm. Castello che così alacremente sovraintende ai destini della Banca in questo delicato momento della sua esistenza.

I presenti infine decidono all'unanimità di eleggersi un presidente nella persona dell'ing. Francesco Mazzi che dichiara di accettare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Francesco Mazzi — Colombo Cappelletti — Carlo Morghetti.

(661)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cortemilia, in liquidazione.

L'anno 1937-XV, addì 15 del mese di febbraio alle ore 9 in Cortemilia, convocato dal commissario liquidatore, si è riunito, nella sede sociale in via Vittorio Emanuele, il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cortemilia, in liquidazione.

Sono presenti i signori Ernesto Martina, geom. Domenico Ravazza, geom. Mario Mazzetta.

Assiste il commissario liquidatore dott. rag. Francesco Negro.

Assume la presidenza il signor geom. Domenico Ravazza il quale, data comunicazione e lettura dei provvedimenti in data 19 gennaio 1937-XV di S. E. il Capo del Governo e dell'on. Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con i quali venne decretata la messa in liquidazione di questa Cassa rurale mediante la speciale procedura di liquidazione di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, propone di addivenire alla nomina del presidente del Comitato stesso.

Proceduto si alla votazione, a maggioranza di voti risulta eletto a presidente il sig. geometra Domenico Ravazza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comitato di sorveglianza:
Geom. Domenico Ravazza — Ernesto Martina — Geom. Mario Mazzetta.

Il Commissario liquidatore:
Dott. rag. F. Negro.

(662)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Mompaterno (Pola).

Nello studio del procuratore dott. Pietro Buri in Parenzo, l'anno 1937-XV, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10,30.

In seguito alla comunicazione 16 febbraio 1937-XV del commissario straordinario della Società suddetta sig. rag. Ferruccio Mozzi, sono convenuti i signori: rag. Ladini Mario fu Antonio, dott. Pietro Buri fu Pietro, Banco Pietro fu Martino; i quali, visto il provvedimento dell'Ispettorato per la difesa del risparmio in data 31 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1937-XV, n. 33, portante la nomina dei suddetti a membri del Comitato di sorveglianza della Società stessa, visto l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XV, n. 375, procedono alla nomina del presidente del Comitato che risulta scelto ad unanimità di voti nella persona del sig. rag. Mario Ladini che accetta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Mario Ladini — Dott. Pietro Buri — Pietro Banco.

(663)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Volterra.

L'anno 1937-XV, addì 27 di febbraio, nei locali della Cassa di risparmio di Volterra, si sono riuniti i sigg.: Cangini cav. uff. dott. Tito, Gabellieri cav. uff. avv. Gino, Magnanensi dott. Mario, quali membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Volterra, nominati con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 22 febbraio 1937-XV, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al fine di eleggere, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il loro presidente.

All'unanimità è stato designato il cav. uff. dott. Tito Cangini, il quale ha accettato riservandosi, nella sua qualità di presidente del Tribunale di Pisa di comunicare l'avvenuta nomina a S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Firenze.

E' stato inoltre incaricato di assistere alle operazioni di consegna, a norma dell'art. 60 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, quale delegato del Comitato di sorveglianza, il dott. Mario Magnanensi.

Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto, previa lettura e conferma.

Tito Cangini — Gino Gabellieri — Mario Magnanensi.

(664)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 80 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 9 novembre 1936-XV, con cui venne indetto un concorso per esami per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Ritenuto che occorre addivenire alla fissazione dei giorni, in cui dovranno aver luogo le prove scritte d'esame del concorso stesso;

Vista la nota 3 febbraio 1937-XV, n. 7146-4-2/1.3.1, dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S., indetto con decreto Ministeriale 9 novembre 1936-XV, avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 15, 16, 17 e 18 marzo 1937-XV.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino del Ministero.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(665)

Diario delle prove scritte del concorso a 34 posti di alunno d'ordine nella carriera di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto 30 novembre 1936-XV, con cui è stato bandito un concorso per esame per l'assunzione di 34 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di P. S.;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data delle prove scritte d'esame del concorso stesso;

Vista la lettera 3 febbraio u. s. n. 7146.2.4/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'assunzione di 34 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di P. S. avranno luogo in Roma nei giorni 20 e 22 marzo 1937-XV.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino del Ministero.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(666)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per n. 3 posti di agente tecnico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 293 del 19 dicembre 1936-XV col quale viene indetto il concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Il termine stabilito nel proprio decreto 15 dicembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 293 del 19 dicembre 1936-XV, per l'ammissione al concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato:
GUARNERI.

(667)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso a 165 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII, col quale venne indetto un concorso per esame a 165 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*, dell'Amministrazione provinciale delle dogane, e venne

inoltre nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 12 luglio 1935-XIII, col quale ad alcuni candidati del precedente concorso a 100 posti di volontario doganale vennero mantenuti i benefici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visti gli atti della anzidetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 165 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, indetto con decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	Morroni Panfilo	8.016	7.700	15.716
2	Falcomaro Marcello	7.866	7.800	15.666
3	Flaim Fabio	8.016	7.600	15.616
4	Baldinelli Rolando	8.400	7.200	15.600
5	Orsi Ilario	7.583	8.000	15.583
6	Frilli Vittorio	7.533	8.000	15.533
7	Taranto Lorenzo	8.333	7.180	15.513
8	Elefante Augusto	8.233	7.100	15.333
9	Bellinetti Silvio	8.550	6.750	15.300
10	Cipriani Luigi	7.666	7.620	15.286
11	Santagiuliana Tullio	8.266	7.000	15.266
12	Zarone Franco	8.000	7.251	15.251
13	Cascio Arnaldo	8.250	7.000	15.250
14	del Vasto Carlo	7.416	7.755	15.171
15	Bonadonna Giuseppe	7.666	7.500	15.166
16	Tosti Angelo	7.350	7.800	15.150
17	Arrighi Guglielmo	7.766	7.370	15.136
18	Forleo Domenico	7.966	7.120	15.086
19	Greco Silvio	7.500	7.550	15.050
20	Cappuccio Giuseppe	7.833	7.200	15.033
21	Blanco Salvatore	8.000	7.010	15.010
22	Muzi Roberto	7.750	7.250	15.000
23	Baldi Elio	7.566	7.410	14.976
24	Pace Pasquale	7.850	7.120	14.970
25	De Angelis Fernando	7.833	7.120	14.953
26	Montelatici Renato	7.900	7.000	14.900
27	Botta Giuseppe	8.033	6.860	14.893
28	Patti Salvatore	8.366	6.510	14.876
29	Prosini Gaetano	7.966	6.900	14.866
30	Fiorini Italo	8.250	6.600	14.850
31	Caruso Paolo	7.466	7.380	14.846
32	Fantozzi Ardelio	7.333	7.510	14.843
33	Siringo Antonino	7.416	7.420	14.836
34	De Paoli Livio	7.816	7.010	14.826
35	Ricciardi Antonio	7.666	7.155	14.821
36	Tafi Aurelio	8.000	6.820	14.820
37	Lentini Francesco	7.616	7.200	14.816
38	Cuva Vincenzo	7.350	7.410	14.760
39	Bifano Achille	7.750	7.000	14.750
40	Conforti Massimo	7.733	7.000	14.733
41	Adami Rodolfo	7.366	7.350	14.716
42	Di Mauro Salvatore	8.100	6.610	14.710
43	Lodato Saverio	7.200	7.500	14.700
44	Puma Aldo	7.450	7.240	14.690
45	Alpini Adalberto	7.433	7.250	14.683
46	Berrettoni Betulio	8.183	6.490	14.673
47	Prisco Mario	7.650	7.000	14.650
48	Salafia Salvatore	8.236	6.380	14.646
49	Rizzo Giuseppe	7.633	7.010	14.643
50	Petroni Francesco	7.633	7.000	14.633
51	Capodieci Enrico	7.466	7.150	14.616
52	De Benedictis Giovanni	7.266	7.330	14.596
53	Di Domenico Carlo	7.733	6.855	14.588
54	Ciappi Gino	7.466	7.120	14.586
55	Arrabito Giovanni	7.083	7.500	14.583
56	Longo Antonio	7.566	7.000	14.566
57	Gabrielli Attilio	7.266	7.280	14.546
58	Erba Carlo	8.150	6.370	14.520
59	Bianchi Pietro	7.433	7.080	14.513
60	Cagnetta Damiano	7.466	7.040	14.506
61	Milani Oscar	7.766	6.737	14.503
62	De Rosa Archimede	7.500	7.000	14.500
63	Di Lorenzo Giov. Battista	7.666	6.830	14.496
64	Arcidiacono Concetto	7.750	6.710	14.460
65	Cirio Luigi	7.433	7.020	14.453
66	Deflorio Gabriele	7.350	7.100	14.450
67	Giordano Lamberto	7.783	6.650	14.433
68	Bianca Ennio	7.666	6.760	14.426
69	Lo Cascio Pietro	7.916	6.502	14.418
70	Ialenti Manlio	7.416	7.000	14.416
71	Masina Giuseppe	7.133	7.260	14.393
72	Pincione Alfredo	7.300	7.090	14.390
73	Ventura Amedeo	7.633	6.750	14.383
74	Cursio Raffaele	8.000	6.380	14.380
75	D'Alessandro Camillo	8.000	6.375	14.375
76	Ottino Giuseppe	7.333	7.020	14.353
77	Carino Vincenzo	7.216	7.120	14.336
78	Pavone Luigi	7.333	7.000	14.333
79	Baeli Salvatore	7.566	6.750	14.316
80	Scollo Sebastiano	7.300	7.005	14.305
81	Costantini Aimone	7.500	6.800	14.300
82	de Feo Mario	7.266	7.020	14.286
83	Mingari Francesco	7.666	6.600	14.266
84	Ronco Otello	7.700	6.560	14.260
85	Valdevit Rizzieri	7.616	6.630	14.246
86	Ferrari Pasqualino	7.350	6.880	14.230
87	Pappalardo Giuseppe	7.366	6.855	14.221
88	Del Vecchio Mario	7.000	7.220	14.220
89	Paci Francesco	7.633	6.580	14.213
90	Genovese Mario	7.300	6.912	14.212
91	Vanzan Bruno	7.250	6.960	14.210
92	Mentesana Mario	8.200	6.000	14.200
93	Palagonia Michele	7.700	6.490	14.190
94	Forti Giuseppe	7.666	6.520	14.186
95	Sutera Giacomo	7.433	6.751	14.184
96	Trotta Adolfo	7.333	6.850	14.183
97	Peruzzi Mario	7.166	7.010	14.176
98	Capizzi Angelo	7.166	7.000	14.166
99	Carbonaro Giovanni	7.433	6.730	14.163
100	De Musis Manfredo	7.533	6.625	14.158
101	Chiariello Antonio	7.166	6.990	14.156
102	Avallone Guido	7.100	7.050	14.150
103	Rando Francesco	7.583	6.560	14.143
104	Ferrante Vincenzino	7.416	6.725	14.141
105	Mirmina Michelino	7.566	6.570	14.136
106	Guerriero Carmelo	7.350	6.770	14.120
107	De Stefano Carmelo	8.116	6.001	14.117
108	Saitta Giovanni	7.816	6.300	14.116
109	Staldi Cherubino	7.300	6.810	14.110
110	Cecconi Osvaldo	7.100	7.000	14.100
111	Monetti Salvatore	7.316	6.775	14.091
112	Severino Carmelo	7.250	6.840	14.090
113	Pescatori Giuseppe	7.083	7.000	14.083
114	Calafiore Francesco	7.266	6.810	14.076
115	Mastrella Cesare	7.066	7.000	14.066
116	Arcidiaco Lorenzo	7.583	6.482	14.065
117	del Prete Francesco	7.883	6.180	14.063
118	Cosentino Giuseppe	7.600	6.460	14.060
119	Lucini Libero	7.666	6.390	14.056
120	Nanni Giuseppe	7.900	6.150	14.050
121	Aru Federico	7.866	6.180	14.046
122	Ciofalo Mariano	7.033	7.010	14.043
123	Cozzolino Giovanni	7.050	6.990	14.040
124	D'Ambrosio Enrico	7.666	6.370	14.036
125	Merolla Gaetano	7.383	6.650	14.033
126	Grieco Nicola	7.666	6.360	14.026
127	Gabbrielli Celeste	7.450	6.570	14.020
128	Veneziano Angelo	7.166	6.850	14.016
129	Notari Renato	7.750	6.260	14.010
130	Schlitzer Gabriele	7.300	6.705	14.005
131	Oliveri Domenico	8.000	6.001	14.001
132	Santarelli Antonino	7.100	6.900	14.000

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
133	Zuccaro Michele	7.466	6.530	13.996
134	Bernardinetti Marzio	7.483	6.510	13.993
135	Spinelli Vincenzo	7.416	6.570	13.986
136	Gatti Luigi	7.233	6.750	13.983
137	Ferrari Guglielmo	7.000	6.980	13.980
138	Cacia Umberto	7.216	6.760	13.976
139	Pompilio Giuseppe	7.750	6.210	13.960
140	Piazza Benedetto	7.716	6.240	13.956
141	Lai Peppino	7.500	6.455	13.955
142	Isaia Alfredo	7.250	6.700	13.950
143	Cirillo Tullio	7.466	6.475	13.941
144	Galeno-Mellucci Vinicio	7.333	6.605	13.938
145	Drago Pietro	7.333	6.600	13.933
146	Guidi di Bagno Pier Lamberto	7.900	6.030	13.930
147	Vulpetti Pietro	7.383	6.540	13.923
148	Pasqua Sebastiano	7.250	6.670	13.920
149	Bilotti Pietro	7.416	6.500	13.916
150	Arpaio Mario	7.100	6.815	13.915
151	Capodicasa Paolo	7.000	6.910	13.910
152	Cei Antonio	7.900	6.000	13.900
153	Toscano Bruno	7.100	6.790	13.890
154	Taranto Cesare	7.850	6.035	13.885
155	Leporelli Renato	7.250	6.630	13.880
156	Simeoni Dante	7.500	6.375	13.875
157	Fracassi Alberto	7.250	6.620	13.870
158	Garofalo Mario	7.300	6.565	13.865
159	Nicosia Vito	7.500	6.360	13.860
160	Santolemma Vito Oronzo, orfano di guerra	7.500	6.350	13.850
161	Ancarani Lelio	7.266	6.583	13.849
162	Fioravanti Vasco	7.366	6.480	13.846
163	Gosio Filippo	7.033	6.810	13.843
164	Trimarchi Arturo	7.583	6.250	13.833
165	Arcella Pasquale	7.166	6.660	13.826
166	Franzoni Giuseppe, orfano di guerra	7.000	6.810	13.810
167	Barone Tommaso	7.233	6.575	13.808
168	Lillo Luigi	7.000	6.803	13.803
169	Are Antonio	7.100	6.702	13.802
170	Liotta Salvatore	7.800	6.001	13.801
171	Greco Carmelo	7.216	6.582	13.798
172	Bruno Salvatore	7.733	6.060	13.793
173	Pancaro Carlo, orfano di guerra	7.666	6.120	13.786
174	Milloni Enzo	7.466	6.310	13.776
175	Monaco Giuseppe	7.500	6.255	13.755
176	Persico Guido	7.150	6.600	13.750
177	D'Emilio Francesco	7.366	6.380	13.746
178	Ferrara Francesco	7.250	6.492	13.742
179	Gradilone Castagna Roberto	7.466	6.275	13.741
180	Ronchitelli Domenico	7.466	6.270	13.736
181	Fizzarotti Vincenzo	7.583	6.150	13.733
182	Colasurdo Emanuele	7.250	6.480	13.730
183	Caronia Gennaro	7.216	6.505	13.721
184	Caruso Umberto	7.200	6.520	13.720
185	Scandurra Francesco	7.716	6.000	13.716
186	Bisconti Mario	7.200	6.515	13.715
187	Romito Nicola	7.000	6.710	13.710
188	Salerno Alfredo	7.333	6.375	13.708
189	Francon Giuseppe	7.700	6.001	13.701
190	Riviezzo Gabriele	7.250	6.450	13.700
191	Simonetti Fernando	7.633	6.030	13.693
192	Verginelli Cataldo	7.300	6.390	13.690
193	di Nuzzo Michele	7.233	6.455	13.688
194	Di Capizzi Alberto	7.683	6.003	13.686
195	Filippi Eugenio	7.683	6.000	13.683
196	Delavigne Arnaldo	7.266	6.415	13.681
197	Gradari Ermes	7.166	6.510	13.676
198	Manetti Mario	7.200	6.475	13.675
199	Longo Giovanni	7.666	6.000	13.666
200	Campanella Gaetano	7.366	6.290	13.656
201	Saitta Giuseppe	7.650	6.005	13.655
202	Cocchiara Mario	7.133	6.520	13.653
203	Pandolfo Carmelo	7.000	6.650	13.650
204	Maturo Nazzareno	7.416	6.230	13.646
205	Vitobello Michele	7.333	6.310	13.643
206	Palomba Antonio	7.633	6.005	13.638

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
207	Giovenco Salvatore, orfano di guerra e combattente A. O.	7.633	6.001	13.634
208	Alessandrini Ermete	7.633	6.000	13.633
209	D'Ambrosio Manlio	7.266	6.360	13.626
210	Maglia Luigi	7.400	6.220	13.620
211	D'Amico Nicolò, combattente 1915-1918	7.516	6.100	13.616
212	Pepe Giuseppe	7.600	6.000	13.600
213	Bonsignore Vincenzo	7.483	6.100	13.583
214	Micciché Luciano	7.130	6.420	13.570
215	Menegazzi Bruno, inscritto P.N.F. ante Marcia	7.566	6.000	13.566
216	Maxia Alessandro	7.250	6.310	13.560
217	Siragusa Beniamino	7.533	6.020	13.553
218	Colasurdo Antonio	7.500	6.050	13.550
219	Catelli Tommaso	7.533	6.010	13.543
220	Virgilio Dante	7.033	6.505	13.538
221	Simoni Cesare	7.533	6.000	13.533
222	Tondi Salvatore, orfano di guerra	7.100	6.430	13.530
223	Rigano Santi	7.166	6.350	13.516
224	Appeddu Baingio, mutilato di guerra 1915-1918	7.500	6.000	13.500
225	Grosso Gaetano	7.166	6.322	13.488
226	Montenovi Aldo	7.066	6.420	13.486
227	Forgione Nicolino	7.083	6.400	13.483
228	Gaudio Umberto Primo	7.000	6.480	13.480
229	Cassia Luigi	7.016	6.460	13.476
230	Di Giovanna Alberto	7.416	6.050	13.466
231	del Re Vittorio	7.333	6.125	13.458
232	Bevacqua Giuseppe	7.200	6.250	13.450
233	Martiniello Luigi	7.383	6.066	13.449
234	Stuppia Michele	7.066	6.380	13.446
235	Bencini Natalino	7.333	6.105	13.438
236	Magno Federico	7.333	6.100	13.433
237	Mazzola Francesco	7.400	6.020	13.420
238	Arrobio Aldo Remo	7.166	6.250	13.416
239	Pastore Aldo	7.250	6.150	13.400
240	Conci Vittorio	7.383	6.010	13.393
241	Brancatelli Francesco	7.366	6.020	13.386
242	Ruffini Alfredo	7.383	6.000	13.383
243	Farolfi Ciro	7.000	6.380	13.380
244	Avellini Mario	7.333	6.040	13.373
245	Scordo Michele	7.300	6.060	13.360
246	Ventrice Tommaso	7.350	6.000	13.350
247	Ruggiero Ugo	7.333	6.015	13.348
248	Cappelli Domenico	7.266	6.080	13.346
249	Cisternino Michele	7.333	6.010	13.343
250	Titolo Leonardo, orfano di guerra	7.333	6.005	13.338
251	Orlando Cesare	7.333	6.000	13.333
252	Meloni Giuseppe	7.050	6.260	13.310
253	Dati Antonio	7.250	6.055	13.305
254	De Leo Alfonso	7.300	6.003	13.303
255	D'Amato Ferruccio	7.300	6.000	13.300
256	Messina Guido	7.283	6.000	13.283
257	Giacomantonio Remo	7.266	6.010	13.276
258	Imbellone Diodato	7.266	6.000	13.266
259	Giannetti Vittorio	7.100	6.150	13.250
260	Carbonara Pietro	7.233	6.000	13.233
261	Calleri Cesare	7.216	6.003	13.219
262	Pacciardi Giuseppe	7.216	6.001	13.217
263	Sambenedetto Luigi	7.166	6.050	13.216
264	Manganiello Angelo, orfano di guerra	7.000	6.210	13.210
265	Sorani Giuliano	7.200	6.000	13.200
266	Argenziano Pasquale	7.166	6.010	13.176
267	Marongiu Alberto	7.166	6.000	13.166
268	Pavone Salvatore	7.150	6.005	13.155
269	Fabrizi Guido	7.150	6.004	13.154
270	Patanè Alfio	7.150	6.002	13.152
271	Scuderi Salvatore	7.000	6.150	13.150
272	Mengolini Giulio	7.133	6.000	13.133
273	Castaldi Silvio	7.000	6.100	13.100
274	Vernau Vincenzo	7.066	6.005	13.071
275	Carmona Paolo	7.066	6.000	13.066
276	Grifeo Francesco	7.000	6.060	13.060
277	Marozio Vittorio	7.000	6.015	13.015
278	Abbate Guido	7.000	6.010	13.010
279	Grimaldi Antonio	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Morroni Panfilo
2. Falcomaro Marcello
3. Flaim Fabio
4. Baldinelli Rolando
5. Orsi Ilario
6. Frilli Vittorio
7. Taranto Lorenzo
8. Elefante Augusto
9. Bellinetti Silvio
10. Cipriani Luigi
11. Santagiuliana Tullio
12. Zarone Franco
13. Cascio Arnaldo
14. del Vasto Carlo
15. Bonadonna Giuseppe
16. Tosti Angelo
17. Arrighi Guglielmo
18. Forleo Domenico
19. Greco Silvio
20. Cappuccio Giuseppe
21. Bianco Salvatore
22. Muzi Roberto
23. Baldi Elio
24. Pace Pasquale
25. De Angelis Fernando
26. Montelatici Renato
27. Botta Giuseppe
28. Patti Salvatore
29. Prosini Gaetano
30. Fiorini Italo
31. Caruso Paolo
32. Fantozzi Ardelio
33. Siringò Antonino
34. De Paoli Livio
35. Ricciardi Antonio
36. Tafi Aurelio
37. Lentini Francesco
38. Cuva Vincenzo
39. Bifano Achille
40. Conforti Massimo
41. Adami Rodolfo
42. Di Mauro Salvatore
43. Lodato Saverio
44. Puma Aldo
45. Alpini Adalberto
46. Berrettoni Betullo
47. Prisco Mario
48. Salafia Salvatore
49. Rizzo Giuseppe
50. Petroni Francesco
51. Capodieci Enrico
52. De Benedictis Giovanni
53. Di Domenico Carlo
54. Ciappi Gino
55. Arrabito Giovanni
56. Longo Antonio
57. Gabrielli Attilio
58. Erba Carlo
59. Bianchi Pietro
60. Cagnetta Damiano
61. Milani Oscar
62. De Rosa Archimede
63. Di Lorenzo Giov. Battista
64. Arcidiacono Concetto
65. Cirio Luigi
66. Deflorio Gabriele
67. Giordano Lamberto
68. Bianca Ennio
69. Lo Cascio Pietro
70. Ialenti Manlio
71. Masina Giuseppe
72. Pincione Alfredo
73. Ventura Amedeo
74. Cursio Raffaele
75. D'Alessandro Camillo
76. Ottino Giuseppe
77. Carino Vincenzo
78. Pavone Luigi
79. Baeli Salvatore
80. Scollo Sebastiano
81. Costantini Aimone
82. de Feo Mario.
83. Mingari Francesco
84. Ronco Otello
85. Valdevit Rizzieri
86. Ferrari Pasqualino
87. Pappalardo Giuseppe
88. Del Vecchio Mario
89. Paci Francesco
90. Genovese Mario
91. Vanzan Bruno
92. Mentesana Mario
93. Palagonia Michele
94. Forti Giuseppe
95. Sutera Giacomo
96. Trotta Adolfo
97. Peruzzi Mario
98. Capizzi Angelo
99. Carbonaro Giovanni
100. De Nusis Manfredo
101. Chiariello Antonio
102. Avallone Guido
103. Rando Francesco
104. Ferrante Vincenzino
105. Mirmina Michelino
106. Guerriero Carmelo
107. De Stefano Carmelo
108. Saitta Giovanni
109. Staldi Cherubino
110. Cecconi Osvaldo
111. Monetti Salvatore
112. Severino Carmelo
113. Pescatori Giuseppe
114. Calafiore Francesco
115. Mastrella Cesare
116. Arcidiaco Lorenzo
117. del Prete Francesco
118. Cosentino Giuseppe
119. Lucini Libero
120. Nanni Giuseppe
121. Aru Federico
122. Ciofalo Mariano
123. Cozzolino Giovanni
124. D'Ambrosio Enrico
125. Merolla Gaetano
126. Grieco Nicola
127. Gabbrielli Celeste
128. Veneziano Angelo
129. Notari Renato
130. Schlitzer Gabriele
131. Oliveri Domenico
132. Santarelli Antonino
133. Zuccaro Michele
134. Bernardinetti Marzio
135. Spinelli Vincenzo
136. Gatti Luigi
137. Ferrari Guglielmo
138. Cacia Umberto
139. Pompilio Giuseppe
140. Piazza Benedetto
141. Lai Peppino
142. Isaia Alfredo
143. Cirillo Tullio
144. Galeno-Mellucci Vinicio
145. Drago Pietro
146. Guidi di Bagno Pier Lamberto
147. Vulpetti Pietro
148. Pasqua Sebastiano
149. Bilotti Pietro
150. Arpaio Mario
151. Capodicasa Paolo
152. Cet Antonio
153. Toscano Bruno
154. Taranto Cesare
155. Leporelli Renato
156. Santoiemma Vito Oronzo, orfano di guerra
157. Franzoni Giuseppe, orfano di guerra
158. Pancaro Carlo, orfano di guerra
159. Giovenco Salvatore, orfano di guerra e combattente A.O.
160. D'Amico Nicolò, combattente 1915-1918
161. Menegazzi Bruno, inscritto P.N.F. Ante Marcia
162. Tondi Salvatore, orfano di guerra
163. Appeddu Baingio, mutilato di guerra 1915-1918
164. Titolo Leonardo, orfano di guerra
165. Manganiello Angelo, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:

1. Simeoni Dante
2. Fracassi Alberto
3. Garofalo Mario
4. Nicosia Vito
5. Ancarani Lelio
6. Fioravanti Vasco
7. Gosio Filippo
8. Trimarchi Arturo
9. Arcella Pasquale
10. Barone Tommaso
11. Lillo Luigi
12. Are Antonio
13. Liotta Salvatore
14. Greco Carmelo
15. Bruno Salvatore
16. Milloni Enzo
17. Monaco Giuseppe
18. Persico Guido
19. D'Emilio Francesco
20. Ferrara Francesco
21. Gradilone Castagna Roberto
22. Ronchitelli Domenico
23. Fizzarotti Vincenzo
24. Colasurdo Emanuele
25. Caronia Gennaro
26. Caruso Umberto
27. Scandurra Francesco
28. Bisconti Mario
29. Romito Nicola
30. Salerno Alfredo
31. Francon Giuseppe
32. Riviezzo Gabriele
33. Simonetti Fernando
34. Verginelli Cataldo
35. di Nuzzo Michele
36. Di Capizzi Alberto
37. Filippi Eugenio
38. Delavigne Arnaldo
39. Gradari Ermes
40. Manetti Mario
41. Longo Giovanni
42. Campanella Gaetano
43. Saitta Giuseppe
44. Cocchiara Mario
45. Pandolfo Carmelo
46. Maturo Nazzareno
47. Vitobello Michele
48. Palomba Antonio
49. Alessandrini Ermete
50. d'Ambrosio Manlio
51. Maglia Luigi
52. Pepe Giuseppe
53. Bonsignore Vincenzo
54. Micciché Luciano
55. Maxia Alessandro
56. Siragusa Beniamino
57. Colasurdo Antonio
58. Catelli Tommaso
59. Virgilio Dante
60. Simoni Cesare
61. Rigano Santi
62. Grosso Gaetano
63. Montenovi Aldo
64. Forgione Nicolino
65. Gaudio Umberto Primo
66. Cassia Luigi
67. Di Giovanna Alberto
68. del Re Vittorio
69. Bevacqua Giuseppe
70. Martiniello Luigi
71. Stuppia Michele
72. Bencini Natalino
73. Magno Federico
74. Mazzola Francesco
75. Arrobio Aldo Remo
76. Pastore Aldo
77. Conci Vittorio
78. Brancatelli Francesco
79. Ruffini Alfredo
80. Farolfi Ciro
81. Avellini Mario
82. Scordo Michele
83. Ventrice Tommaso
84. Ruggiero Ugo
85. Cappelli Domenico
86. Gisternino Michele
87. Orlando Cesare
88. Meloni Giuseppe
89. Dati Antonio
90. De Leo Alfonso
91. D'Amato Ferruccio
92. Messina Guido
93. Giacomantonio Remo
94. Imbellone Diodato
95. Giannetti Vittorio
96. Carbonara Pietro
97. Calleri Cesare
98. Pacciardi Giuseppe
99. Sambenedetto Luigi
100. Sorani Giuliano
101. Argenziano Pasquale
102. Marongiu Alberto
103. Pavone Salvatore
104. Fabrizi Guido
105. Patanè Alfio
106. Scuderi Salvatore
107. Mengolini Giulio
108. Castaldi Silvio
109. Vernau Vincenzo
110. Carmona Paolo
111. Grifeo Francesco
112. Marozio Vittorio
113. Abbate Guido
114. Grimaldi Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(508)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.